



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI E COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

TITOLO I
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI
SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI CIRCHI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli **spettacoli viaggianti** e dei circhi ai sensi della Legge 18 marzo 1968 n. 337 *“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”* (di seguito L.337/1968).
2. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) **“attrazione”**: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968.
 - b) **“gestore”**: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza .
 - c) **“conversione”**: sostituzione dell'attrazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione, con una attrazione diversa.
 - d) **“anzianità di presenza”**: il numero di presenze consecutive (o interrotte con aspettativa), maturate da una determinata ditta, in occasione di una specifica manifestazione o iniziativa, ovvero tradizionali sagre, fiere, parchi, ect...
 - e) **“parchi tradizionali”**: si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante, di dimensioni superiori a quella indicata alla lettera b), inseriti in una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione unitaria dei servizi comunali. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante.
 - f) **“complessi non costituenti parchi tradizionali”**: sono quelli costituiti da un massimo di 4 (quattro) attrazioni di cui una grande e tre piccole-medie, oppure 2 (due) grandi, con esclusione di altre. Possono essere autorizzati nelle aree appositamente destinate in qualsiasi periodo dell'anno, esclusi i 30 giorni precedenti l'inizio del *“parco tradizionale”* ed il periodo di durata di quest'ultimi.
 - g) **“circhi equestri”** e **“teatro viaggiante”**.
 - h) **“parco giochi”**: complesso di più attrazioni di spettacolo viaggiante, gestito dallo stesso operatore, insistente su una medesima area.

Art. 2 – Individuazione delle aree per spettacoli viaggianti

1. Le aree individuate per accogliere il *“Parco Tradizionale”*, in occasione dei festeggiamenti della *“Segavecchia”* sono di norma: Piazza Trieste, Piazza Pompilio, Piazza Garibaldi, Piazza Paolucci e Fossa Castellana;
2. Spetta alla Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, individuare annualmente con propria deliberazione eventuali altre aree, gli ampliamenti, le riduzioni, le variazioni e le migliorie delle aree e degli spazi destinati agli spettacoli viaggianti, compreso lo spazio da destinare alle attrazioni innovative di cui al successivo art. 8;
3. Per ciascuna area individuata, la deliberazione di Giunta Comunale definisce altresì le potenzialità di utilizzo (numero e tipo) con riferimento alle tipologie di spettacoli viaggianti di cui all'art. 1, comma 2;

Capo II

Parchi tradizionali

Art. 3 – Istituzione e localizzazione

1. Il “*parco tradizionale*” si svolge annualmente nel periodo tra Febbraio ad Aprile, ed è incluso nella tradizionale *Sagra della “Segavecchia”*, con uso delle aree appositamente destinate di cui art. 2 punto 1).
2. Le date di inizio e di fine del “*parco tradizionale*” sono fissate dall’Amministrazione entro il 30 novembre dell’anno precedente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria nonché l’Ente organizzatore della Sagra “Segavecchia”.

Art. 4 – Presentazione delle domande

1. Ogni esercente interessato all’installazione di attrazioni, entro il 31 dicembre dell’anno precedente allo svolgimento del “*parco tradizionale*”, è tenuto a presentare apposita domanda di autorizzazione.
2. La domanda di cui al comma precedente, in regola con le norme sull’imposta di bollo, deve essere presentata al SUAP dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese in modalità telematica SuapEr, utilizzando l’apposita modulistica, con inseriti i seguenti dati:
 - a) generalità del titolare della licenza di spettacolo viaggiante (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito al quale inviare le comunicazioni);
 - b) tipo e numero e Codice Identificativo, come da D.M. 18/05/2007 e s.m.i. delle attrazioni che si intendono installare nonché ingombro delle stesse, tipo e numero dei carri di abitazione e dei mezzi di carico;
3. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa all’attrazione (valida per il periodo della manifestazione) con inclusi eventuali danni al patrimonio comunale;
 - b) copia della licenza per l’attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza;
 - c) copia del certificato di collaudo annuale (in corso di validità) relativo alle attrazioni incluse in domanda.
 - d) copia del “libretto-attività” dell’attrazione;
4. Limitatamente alle attrazioni di novità, dovrà essere allegato materiale fotografico e documenti in grado di fornire elementi validi a valutare le caratteristiche funzionali ed estetiche della struttura dell’attrazione.
5. L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante su area pubblica è subordinata al rilascio da parte dell’Amministrazione del provvedimento di concessione di suolo pubblico (TOSAP).
6. Gli operatori che non avranno regolarizzato il versamento TOSAP dell’anno precedente in cui hanno partecipato al “*Parco Tradizionale*” saranno esclusi dalla manifestazione fino ad avvenuto saldo del tributo.

Art. 5 – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione

1. Nel rilascio delle autorizzazioni, l’Amministrazione tiene conto dei seguenti criteri di precedenza:

- a) migliore posizione nella vigente graduatoria di assegnazione relativa all'“anzianità di presenza”, raccolte nelle precedenti edizioni del “*parco tradizionale*” di cui si fa riferimento in domanda;
 - b) aver frequentato l'evento del “*parco tradizionale*” per gli ultimi 3 anni consecutivi con la stessa attrazione;
 - c) aver presentato domanda con esito infruttuoso per uno o più anni;
 - d) aver maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, accertata tramite visura alla CCIAA;
2. L'Amministrazione può utilizzare il criterio della rotazione fra i richiedenti nei seguenti casi:
- a) quando il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero dei richiedenti aventi parità di requisiti;
 - b) quando si rendono disponibili dei posti e vi siano candidati con parità di requisiti.

Art. 6 – Conferenza dei Servizi

1. Per meglio coordinare la gestione e l'organizzazione del “Parco Tradizionale” inserito nell'ambito della sagra “Segavecchia”, è possibile convocare apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge 241/90, alla quale potranno partecipare:
 - Il Responsabile del Settore LL.PP. o suo delegato;
 - Il Responsabile del Settore SCS o suo delegato;
 - Il Responsabile del SUAP o suo delegato;
 - Il Responsabile del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF, o suo delegato.
2. Qualora la conferenza dei servizi lo ritenga opportuno, potranno altresì essere convocati i rappresentanti degli spettacoli viaggianti indicati al successivo art. 12, ed eventuali esperti o tecnici qualificati, nonché il Presidente dell'Ente organizzatore della manifestazione “Segavecchia”, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, nonché il Sindaco o suo delegato.

Art. 7 – Caratteristiche e gestione delle attrazioni

1. Le attrazioni installate devono essere conformi all'autorizzazione rilasciata. L'Amministrazione può autorizzare modifiche alle misure d'ingombro purché ciò non comporti danno per l'esercizio delle attrazioni limitrofe. L'Amministrazione può altresì autorizzare la sostituzione dell'attrazione autorizzata quando non si determina un aumento delle misure dell'ingombro ovvero quando la nuova attrazione costituisce fattore di novità ampliando la gamma di quelle esistenti;
2. La gestione dell'attrazione deve avvenire per mezzo del titolare o dei componenti il suo nucleo familiare;
3. E' vietata ogni forma di sub-concessione o di associazione tra gli operatori, successiva alla data della concessione.

Art. 8 – Attrazioni di novità

1. Ai fini del presente Titolo I, si intende come “*novità*” l'attrazione che presenta caratteristiche nuove, non è simile alle altre attrazioni già esistenti ed è tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare.
2. Nell'eventualità che per la stessa attrazione di novità vi siano più richieste con parità di requisiti, si procede mediante sorteggio pubblico.
3. L'attrazione di novità, dopo la prima concessione, perde il titolo preferenziale e viene considerata alla stessa stregua delle altre attrazioni, e la stessa attrazione non assume alcun diritto di anzianità.

Art. 9 – Obblighi dell'esercente

1. L'esercente è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possono derivare a persone o a cose, indipendentemente dalla autorizzazione rilasciata. I partecipanti al "*parco tradizionale*" sono inoltre responsabili personalmente della rifusione dei danni causati al patrimonio comunale.
2. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) rispettare l'orario stabilito dall'Amministrazione di apertura e chiusura dell'attrazione nonché tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro e durante tutta la notte, qualora richiesto dall'Amministrazione per motivi di sicurezza.
 - b) rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal personale indicato dall'Amministrazione, nonché le norme igienico-sanitarie e tutto quanto concerne la sicurezza dell'esercizio;
 - c) osservare la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le carovane e i carriaggi;
 - d) usare ogni sorgente sonora all'interno del Luna Park nei limiti stabiliti, in modo da non disturbare la quiete e il riposo delle persone, nonché gli altri spettacoli e trattenimenti pubblici;
 - e) esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, dove questa non esiste, in altra posizione ove risulti leggibile) i cartelli dei prezzi dell'attrazione;
 - f) rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione delle attrezzature prescritti dall'Amministrazione ed effettuare la rimessa in pristino dell'area data in concessione;
 - g) esibire ad ogni richiesta del personale addetto ai controlli e delle forze di polizia tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;

Art. 10 –Subingresso

1. La successione nella titolarità di un'attrazione avvenuta per causa di morte, per raggiungimento del diritto di pensione, per invalidità o qualsiasi altro titolo, a favore di discendenti in linea retta entro il 3° grado ed il 2° grado di convivenza, già coadiuvanti nella gestione dell'attrazione, comporta il riconoscimento dell'anzianità maturata.
2. In caso di subingresso per atto fra vivi e tra persone diverse da quelle elencate nel comma precedente, il subentrante conserva il diritto di frequentatore della piazza ma non l'anzianità maturata dal cedente né la dislocazione che gli competeva sulla piazza medesima.
3. Nel caso di costituzione di una società in sostituzione della ditta individuale, la società mantiene l'anzianità maturata dalla ditta individuale, per la medesima attrazione e la stessa manifestazione.

Art. 11

Conversione o sostituzione dell'attrazione

1. L'Amministrazione Comunale, sentite le OO.SS. di categoria, può concedere la conversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, a non più di due ditte per ogni manifestazione, a condizione che non venga mutato l'equilibrio funzionale del "*Parco Tradizionale*".
2. La conversione è altresì consentita purché il richiedente abbia mantenuto una anzianità soggettiva con la medesima attrazione di almeno 3 (tre) anni, e ciò non

pregiudichi per mancanza di spazio la partecipazione al “Parco Tradizionale” di altri concessionari aventi diritto.

3. Qualora vi sia parità di requisiti tra i richiedenti verrà data priorità alla ditta con più anzianità di frequenza.
4. La conversione effettuata senza preventiva autorizzazione, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e della concessione di suolo pubblico se rilasciata, nonché l'azzeramento dell'anzianità di presenza maturata fino a quel momento dall'attrazione convertita.

Art. 11

Aspettativa

1. L'esercente in organico può chiedere, con istanza formale in bollo diretta al Sindaco, almeno trenta (30) giorni prima della data di installazione, la sospensione dell'accesso alla Piazza per il periodo di un anno, sia per ragioni di forza maggiore, sia per potere nel frattempo svolgere la propria attività in altra località.
2. La concessione dell'aspettativa non potrà essere nuovamente richiesta prima della scadenza di un triennio.
3. La condizione dell'aspettativa non comporta la perdita dell'anzianità.

Art. 12

Carovane d'abitazione e carri trasporto

1. La sistemazione delle carovane abitazione e dei carri adibiti al trasporto, dichiarati preventivamente nella domanda come previsto all'Art. 4, comma 2, lett. b), deve avvenire, secondo le disposizioni impartite dal Servizio competente, esclusivamente negli spazi appositamente individuati. In caso di inottemperanza, può essere disposta la rimozione e l'esclusione dal “*parco tradizionale*”.
2. E' fatto assoluto divieto di sistemare nelle adiacenze del “*parco tradizionale*” o nel luogo adibito a parcheggio per il pubblico, le carovane d'abitazione od altri veicoli appartenenti a persone estranee al parco stesso, ed adibire ad uso diverso i mezzi autorizzati.

Art. 13

Allestimento e funzionamento parchi tradizionali. Rappresentanti esercenti

1. Indipendentemente dalla durata del “*parco tradizionale*”, l'Amministrazione può stabilire la data a partire dalla quale ciascun esercente è tenuto ad installare la propria attrazione, con l'obbligo di permanenza per tutto il periodo stabilito, pena la perdita del posto e dei diritti preferenziali per gli anni successivi.
2. L'allestimento del parco avviene sotto il controllo e la vigilanza del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF. L'Amministrazione impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del parco.
3. Gli esercenti autorizzati sono tenuti ad indicare, almeno un mese prima dell'apertura del parco, uno o più rappresentanti fino ad un massimo di tre, scelti al loro interno, con il compito di collaborare per il migliore funzionamento interno del parco stesso.
4. I rappresentanti di cui al comma 3, collaborano a tutte le attività necessarie per la pubblicità della manifestazione e per i servizi occorrenti (elettricità, gas, acqua, rifiuti ed altri eventuali servizi), ed in particolare:
 - a) collaborano all'allestimento materiale del parco;
 - b) collaborano per la pulizia e il decoro delle aree destinate alle attrazioni e quelle per la sosta delle carovane-abitazione;
 - c) collaborano ai fini del rispetto dei limiti fissati per l'emissione dei rumori;

- d) collaborano con l'Amministrazione per assicurare il rispetto di tutte le direttive e disposizioni dallo stesso impartite;
- e) partecipano alle riunioni indette dall'Amministrazione e dall'Ente organizzatore, per decisioni in merito al buon funzionamento della manifestazione ed all'eventuale protrazione della stessa per cause maggiori.

Capo III

Complessi “non costituenti parchi tradizionali”

Art. 14 – Norme specifiche

1. Per i complessi non costituenti “*parchi tradizionali*” valgono, in quanto applicabili, le norme del Capo II.
2. Possono essere autorizzati nelle aree appositamente destinate in qualsiasi periodo dell'anno, con esclusione di norma del periodo di svolgimento del “*parco tradizionale*” e dei 30 giorni precedenti il suo inizio.
3. L'Amministrazione, quando si tratta di iniziative in concomitanza con eventi di particolare richiamo o in relazione ad esigenze di animazione del centro storico o dei quartieri, può autorizzare detti complessi, anche nei periodi di esclusione indicati al comma 2.
4. Le domande devono pervenire nelle modalità e nei termini dell'art. 4).
5. Di norma nella stessa area, non è autorizzabile un nuovo complesso, se non sono trascorsi almeno 30 giorni dalla conclusione di un altro già autorizzato.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3, in occasione di sagre e fiere, non può avere durata superiore a 8 giorni, e comunque per un periodo non superiore all'evento al quale gli spettacoli viaggianti sono stati inclusi.

Capo IV

Circhi Equestri e Teatri Viaggianti

Art. 15 – Periodi di attività e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per l'installazione di circhi equestri e teatri viaggianti devono pervenire all'Amministrazione nel periodo compreso fra 270 e 90 giorni antecedenti la data della manifestazione.
2. L'Amministrazione può accogliere domande prodotte fuori dal termine sopra indicato e per periodi diversi indicati al comma 5, a condizione che l'area richiesta sia disponibile per l'intero periodo della manifestazione e per un periodo successivo.
3. La domanda di cui al comma 1, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve essere presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese in modalità telematica SuapEr, utilizzando l'apposita modulistica, con inseriti i seguenti dati:
 - a) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso, numero di carri e veicoli al seguito, diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico dell'abituale sistemazione del circo;
 - b) numero dei posti riservati agli spettatori;
 - c) numero di titolo fiscale del titolare richiedente;
 - d) data dell'ultima autorizzazione rilasciata dal Comune di Forlimpopoli;
 - e) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della polizza assicurativa R.C. dalla quale devono risultare coperti eventuali danni a terzi ed altresì al patrimonio comunale.

- b) copia della licenza annuale rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza;
 - c) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il suo rappresentante legale ed il gestore o i gestori delle attività che vi si svolgono;
 - d) elenco completo e aggiornato, indicante le specie e il numero degli animali autorizzati ad essere ospitati e trasportati;
 - e) caratteristiche delle strutture destinate ad ospitare gli animali assoggettati alle disposizioni del CITES (Commissione Scientifica presso il Ministero dell'Ambiente);
 - f) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - g) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria, oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
 - h) planimetria dell'area occupata dalla struttura con data e firma;
 - i) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.
5. I periodi in cui è ammesso esercitare spettacoli circensi sono:
- a) I periodo: 1-30 maggio;
 - b) II periodo: 1 settembre – 30 novembre;
 - c) III periodo: 1 dicembre – 30 gennaio;

Art. 16 – Criteri di concessione

1. I circhi devono rispettare i *“Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre vaganti”* emanati dal Ministero dell'Ambiente – Commissione Scientifica CITES con propria disposizione in data 10 maggio 2000.
2. L'Amministrazione, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, può procedere ad ulteriori verifiche, al fine di accertare la permanenza della conformità ai criteri di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione decide in base al criterio della rilevanza spettacolare, culturale ed artistica di ciascuna proposta e dell'interesse cittadino per il suo carattere innovativo nonché di rispetto per l'ambiente e per gli animali.
4. In caso di domande concorrenti per lo stesso periodo, se non soccorre il criterio sopra indicato, l'Amministrazione può procedere all'assegnazione mediante sorteggio. Alla domanda di sorteggio sono invitati i richiedenti, che possono partecipare con un loro delegato, con l'avvertenza che, all'ora e nel luogo stabilito, si procederà al sorteggio anche in loro assenza.
5. Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso del periodo precedente a quella della domanda.
6. L'Amministrazione si riserva di escludere dal sorteggio i complessi ritenuti non adeguati all'importanza dell'area da destinare all'occupazione o che abbiano commesso gravi infrazioni nel corso di precedenti concessioni rilasciate, fatto salvo la concessione all'installazione previa decisione motivata della Giunta Comunale.

Art. 17 – Rilascio concessioni

1. Nel caso in cui il concessionario rinuncia all'occupazione dell'area dopo il sedicesimo giorno antecedente la data della manifestazione, il deposito cauzionale viene interamente incamerato nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, documentati e riscontrabili dall'Amministrazione.
2. La concessione dell'area è inoltre subordinata:
 - a) al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) alla definizione di preventivi accordi e contratti con il gestore del servizio di raccolta rifiuti;
 - c) al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta.

Capo V

Disposizioni comuni

Art. 18 – Esercizio degli spettacoli viaggianti in aree private

1. L'esercizio di attività per spettacoli viaggianti e circensi in aree private è soggetto al rilascio di autorizzazione dell'Amministrazione secondo le norme del presente Titolo I.
2. L'esercente, unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, deve produrre la liberatoria scritta del proprietario dell'area interessata.
3. L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione, sentito il parere del Responsabile SUAP, nonché del Responsabile del distaccamento di PM.

Art. 19 – Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari, ai fini del presente regolamento, la vendita di dolci, gastronomia varia e giocattoli effettuata su aree pubbliche da esercitarsi in regola con le disposizioni di legge in materia.
2. Il numero, il tipo e lo spazio delle attività complementari che possono essere ammesse nelle aree destinate agli spettacoli viaggianti o nelle immediate vicinanze e durante l'esercizio degli stessi, è fissato di volta in volta dal Comune, qualora gli operatori interessati dimostrino la regolarità di tali attività ed il possesso della prevista autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche;
3. Le domande per le suddette attività complementari nel "parco tradizionale" devono essere prodotte con le stesse modalità individuate per il commercio sulle aree pubbliche.
4. L'accoglimento delle istanze relative ad attività commerciali e complementari non rientrano nella graduatoria delle attrazioni ma sono valutate di volta in volta dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 6, al fine del loro posizionamento all'interno delle aree della manifestazione.

Capo VI

Disciplina delle sanzioni

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, chi contravviene alle disposizioni del Titolo I è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 Euro.

TITOLO II
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Capo I
Ambito di applicazione e compiti della commissione

Art. 20 – Oggetto della regolazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i compiti, la nomina e il funzionamento della commissione comunale divigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito CCVLPS) di cui all'Art. 141 e seguenti del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. così come modificato dall'Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, definendo altresì gli indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli Artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
2. L'intervento della CCVLPS attiene esclusivamente alle sedi specificatamente destinate allo svolgimento di un pubblico spettacolo e intrattenimento.
3. Fermo restando quanto disposto dal D.M. 19 agosto 1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*, ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) per *“luogo pubblico”* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (vie, piazze, parchi pubblici ed altri luoghi simili);
 - b) per *“luogo aperto al pubblico”* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c) per *“luogo esposto al pubblico”* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (cortile, locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) per *“spettacolo”* si intende quella forma di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (quale cinema e teatro), in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n.52 del 20 novembre 1982;
 - e) per *“trattenimento”* si intende quella forma di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo in conformità alla sopra richiamata circolare;
 - f) per *“manifestazione temporanea”* si intende ogni forma di spettacolo o trattenimento che si svolge per un periodo di tempo limitato;
 - g) per *“allestimento temporaneo”* si intende ogni struttura o impianto installato per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - h) per *“locali”* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
 - i) per *“luoghi all'aperto”* si intendono i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - j) per *“attività di spettacolo viaggiante”* si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile e non precaria;
 - k) per *“attrazioni dello spettacolo viaggiante”* si intendono quelle inserite nell'elenco di cui all'Art. 4 della legge 337/1968;
 - l) per *“parchi di divertimento”* si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con

ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;

- m) per “*parchi di divertimento permanenti*” si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a 120 giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l’80% delle attrazioni resta per l’intero anno solare sull’area nella quale è stato esercitato il parco.

Art. 21 – Compiti della commissione

1. La CCVLPS ha il compito di verificare, ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S. le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. In particolare la CCVLPS provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità), intendendosi per “*modifiche sostanziali*” tutte le modifiche che possono incidere sulla solidità delle strutture, la sicurezza e l’igiene dei locali e, comunque, tutte le modifiche che vanno ad incidere sull’applicazione della regola tecnica della prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19 agosto 1996;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti realizzati o ristrutturati, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell’art. 4 del D.L.gs. 8 gennaio 1998 n.3 “*Riordino degli organi collegati per i problemi dello spettacolo*”, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 337/1968;
 - e) controllare con adeguata frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi, la commissione provvederà ad effettuare un controllo in prossimità della scadenza dello stesso; negli altri casi, la commissione stabilisce ogni anno il programma dei controlli;
 - f) ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal presidente ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
3. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di cui agli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone.

Art. 22 – Ambito di applicazione della vigilanza

1. I compiti di vigilanza della CCVLPS riguardano:
 - a) teatri (con capienza fino a 1.300 persone);
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o intrattenimenti (con capienza fino a 1.300 persone);

- c) cinematografi (con capienza fino a 1.300 persone);
- d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1.300 persone);
- e) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5.000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5.000 persone);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1.300 persone);
- h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5.000 persone);
- i) circhi (con capienza fino a 1.300 persone);
- j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto destinati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e intrattenimenti, compresi competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5.000 persone);
- k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non di spettacolo o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5.000 persone);
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5.000 persone);
- m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5.000 persone);
- n) circoli privati esercenti l'attività non esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1.300 persone);

2. Non sono di competenza della CCVLPS le verifiche dei seguenti locali e strutture:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane non recintate, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In tali luoghi è consentita la presenza di parchi o pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a 0,80 mt. e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico;
- b) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- c) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar ovvero per attività similari, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accoglimento del pubblico in modo specifico per l'attività di intrattenimento, anziché per quella di somministrazione;
- d) sagre, fiere e manifestazioni similari in cui si esercita il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
- e) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- f) spettacoli viaggianti per gruppi di attrazioni che non superano il numero di 4;
- g) singole giostre dello spettacolo viaggiante;

- h) manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 12/1999;
- i) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- j) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.

Art. 23 – Allestimenti temporanei – Verifica condizioni di sicurezza

1. Per gli allestimenti temporanei di cui all'art. 141, comma 3, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente, per i quali non vi siano state modifiche sostanziali e la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni, non occorre una nuova verifica, fermo restando l'obbligo di produrre la relazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche di sicurezza; copia di detta relazione deve essere inviata all'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e copia deve essere tenuta sul luogo dell'installazione per gli eventuali controlli.
2. Sono comunque fatti salvi:
 - a) eventuali controlli con le modalità e le finalità individuate dalla CCVLPS;
 - b) le verifiche relative agli allestimenti temporanei diversi da quelli indicati nel comma 1.

Art. 24 – località e impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 311/2001, per i locali ed impianti con una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della CCVLPS, sono sostituiti da una relazione tecnica, redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o altro albo professionale che attesti la rispondenza dei locali o degli impianti, alle regole tecniche stabilite con D.M. 19 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni. La documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.
3. La CCVLPS esprime parere di conformità e controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Capo II Funzionamento della commissione

Art. 25 – Nomina e convocazione della commissione

1. La composizione della CCVLPS è quella di cui all'art.141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Essa è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per 3 anni e continua ad operare anche oltre il termine prefissato di scadenza, fino al giorno della seduta di insediamento della successiva commissione.
2. Gli eventuali esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo ordine professionale o ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione. Il loro incarico decade alla scadenza della commissione.
3. I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della commissione, decadono automaticamente dall'incarico e devono essere sostituiti dal componente titolare.

4. La commissione è convocata dal presidente, con avviso scritto, a cura del segretario, da inviare a tutti i componenti con giorno, ora e luogo della riunione e argomenti da trattare.
5. Le riunioni della commissione si svolgono, preferibilmente i orario d'ufficio, presso la sede comunale o nei luoghi indicati di volta in volta dal presidente nell'avviso di convocazione.
6. L'avviso deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione, anche tramite fax o e-mail, seguito da conferma telefonica di ricezione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto.
7. Gli incontri della commissione sono comunicati a cura del segretario della commissione al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che richiede la licenza per pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto e dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato il progetto.

Art. 26 – Funzionamento della commissione

1. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti di cui all'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, i pareri sono validamente espressi se il componente assente fa pervenire in tempo utile il proprio parere scritto.
3. L'assenza di componenti non obbligatori non inficia la validità della riunione.
4. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta, comprensiva di eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto o sulle strutture ispezionate e tutte le condizioni o prescrizioni eventualmente imposte per l'ottenimento del parere di conformità. Il verbale è articolato in relazione ai singoli argomenti trattati.
5. Il verbale è sottoscritto dal presidente, e da tutti i membri presenti e dal segretario.
6. Il segretario ha il compito di custodire agli atti gli originali dei verbali e la documentazione allegata. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Art. 27 – controlli di cui art.141, comma 1, lett. e) del reg. di esecuz. del TULPS

1. Il presidente della CCVLPS, sentita la commissione stessa, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni di esercizio imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al presidente della commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione.

Art. 28 – Richieste di intervento della commissione. Modalità e contenuto della domanda

1. Spetta al dirigente competente per il rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. disporre l'intervento della CCVLPS, previa richiesta dell'interessato.
2. In caso di manifestazione a carattere temporaneo, la richiesta di cui al comma 1 deve pervenire almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

3. In caso di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione), la commissione esprime il proprio parere entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione.
4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa, al fine di conoscere ogni elemento utile al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 29 – Spese di funzionamento della commissione

1. Le spese di sopralluogo, esame in sede e controllo periodico della commissione sono a carico di chi richiede l'intervento. L'entità della spesa forfetaria è stabilita con delibera della Giunta Comunale in base ad una stima dei costi diretti previsti per ciascun intervento.
2. L'importo di cui al comma 1 deve essere corrisposto al Comune, con modalità dallo stesso stabilite, con versamento da effettuare prima dell'intervento della commissione (esame in sede, sopralluogo o controllo periodico). Il mancato versamento comporta la sospensione dell'attività istruttoria.